ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 12 FEBBRAIO 1940-XVIII

# Art. 2

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui ai predetti Accordi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Di Revel - Riccardi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 28 luglio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940-XVIII |
| Estremi | Legge 23 maggio 1940, n. 786 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/accordi-stipulati-in-roma-fra-l-italia-e-l-albania-il-12-febbraio/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it